



N° 6 / 2026

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di *Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina*



Tutti gli operatori delle telecomunicazioni pagano il CUP

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11479/2026, ha definitivamente composto il contrasto interpretativo concernente l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) nel settore delle telecomunicazioni. In particolare, i Giudici, hanno stabilito che tutti gli operatori che utilizzano le infrastrutture di rete per l'erogazione dei propri servizi sono soggetti passivi.

La sentenza della Cassazione chiarisce in via definitiva l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 dopo un notevole numero di contenziosi che, dopo l'entrata in vigore di tale previsione, si erano susseguiti.

I Giudici si sono espressi sul concetto di "soggettività passiva mediata" con il quale il legislatore assoggetta al canone anche gli operatori che, pur non essendo proprietari delle infrastrutture, se ne avvalgono per la prestazione dei servizi di telecomunicazione. La controversia vedeva da una parte i comuni che sostenevano l'obbligo di corresponsione del canone a carico di tutti gli operatori telefonici, inclusi quelli privi di una propria rete, in proporzione al numero delle utenze servite e dall'altra gli operatori non proprietari delle infrastrutture che, asserendo il contrario, asserivano di non realizzare alcun utilizzo materiale delle reti e, pertanto, di non essere tenuti al pagamento del tributo.

La norma era stata introdotta dal legislatore con riferimento ai comparti energetico e del gas, dove vige una netta distinzione tra il soggetto titolare della rete e quello che commercializza il bene all'utente finale. Il canone, nei suddetti comparti, è posto a carico del gestore dell'infrastruttura ed è determinato sulla base del numero complessivo delle utenze servite. La medesima disciplina, applicata alle telecomunicazioni, aveva invece creato più di qualche problema poiché se da un lato il proprietario della rete versava il canone limitatamente alle

utenze direttamente gestite, dall'altro, gli altri operatori, pur rappresentando una quota maggioritaria del mercato nazionale, non contribuivano in alcun modo al pagamento del CUP.

La situazione era ulteriormente peggiorata quando, l'allora proprietario della rete, aveva ceduto la rete rivendicando il diritto di esser considerato mero utilizzatore al pari degli altri.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha ridisegnato l'impostazione basandola propria decisione su tre principi fondamentali.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ritenuto giuridicamente infondata la distinzione tra utilizzo materiale e utilizzo virtuale della rete. La Corte ha evidenziato che il segnale elettrico o luminoso costituisce un bene mobile ai sensi dell'articolo 814 del codice civile e necessita inevitabilmente di un supporto fisico per la propria propagazione. Ne consegue che ogni trasmissione di segnale attraverso una rete integra necessariamente una forma di utilizzo materiale dell'infrastruttura.

In secondo luogo, la Cassazione ha escluso che la norma interpretativa richiamata dagli operatori possa trovare applicazione nel settore delle telecomunicazioni. Trattandosi di disposizione eccezionale, essa deve essere interpretata in senso restrittivo e riferita esclusivamente ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto la vendita di beni alla clientela finale. L'attività svolta dagli operatori telefonici consiste, invece, nell'erogazione di servizi e non nella vendita di beni, con conseguente inapplicabilità della disciplina agevolativa prevista per i comparti dell'energia elettrica e del gas.

Infine, la Corte ha richiamato il principio generale *cuius commoda, eius et incommoda*, evidenziando come il soggetto che trae utilità economica dall'impiego di un'infrastruttura sia tenuto a sopportarne anche i relativi oneri fiscali.

In buona sostanza, ha concluso la Corte, *"il gestore di servizi telefonici che si avvalga dell'accesso "virtuale" ad una rete di proprietà altrui (ad esempio mediante tecnologia VULA) è tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale"*.

[Corte di Cassazione, sentenza n. 11479/2026](#)

Anche le immagini da internet hanno efficacia probatoria

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15487/2026, è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa all'imposta comunale sulla pubblicità applicata a diversi impianti di distribuzione carburanti gestiti da una S.p.A. nel territorio di un Comune lombardo.

La Corte ha stabilito che anche le fotografie tratte da internet hanno efficacia probatoria. Tale efficacia può venir meno solamente nel caso in cui si dimostri che, quanto raffigurato, distorce la realtà.

La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento emessi dalla società concessionaria per la riscossione per le annualità 2011, 2012 e 2013 con riferimento a somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità in relazione a diverse stazioni di rifornimento di carburante. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva successivamente accolto l'appello della società, annullando gli atti impositivi.

Avverso tale decisione la concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo, lamentava la violazione della normativa in materia di accertamento tributario, contestando l'affermazione dei giudici regionali secondo cui sarebbe stato opportuno instaurare un contraddittorio preventivo con la contribuente prima dell'emissione degli atti. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che il riferimento all'opportunità del contraddittorio costituiva una mera considerazione priva di incidenza sulla decisione. Inoltre, la Corte ha ricordato che, in materia di tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo espressa previsione legislativa.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione del divieto di domande nuove in appello. La Cassazione ha accolto tale censura osservando che la Commissione Tributaria Regionale aveva qualificato alcune scritte presenti presso gli impianti di distribuzione ("self", "servito", "autolavaggio" e "officina") come semplici avvisi al pubblico, ritenendole pertanto

esenti da imposizione. Tuttavia, tale questione non era stata dedotta nel giudizio di primo grado, nel quale il dibattito processuale si era concentrato sulla diversa qualificazione delle medesime indicazioni come insegne di esercizio. La pronuncia di secondo grado ha quindi affrontato un tema estraneo al perimetro della controversia originariamente delineato dalle parti, in violazione dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La Corte ha altresì escluso che tale diversa qualificazione potesse essere giustificata dalla produzione in appello di documentazione fotografica. Le immagini depositate non introducevano infatti fatti nuovi, ma si limitavano a rappresentare situazioni già oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.

Il terzo motivo, concernente i limiti dimensionali previsti dalla normativa per beneficiare delle esenzioni dall'imposta sulla pubblicità, è stato dichiarato assorbito. Secondo la Cassazione, una volta accertato che la questione dell'esenzione come avviso al pubblico non poteva essere esaminata, ogni ulteriore valutazione sulle dimensioni delle scritte risultava priva di rilevanza.

Con il quarto motivo, infine, la concessionaria ha contestato la valutazione della prova documentale operata dai giudici regionali. Anche tale censura è stata ritenuta fondata.

La Suprema Corte ha ricordato che, nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in grado d'appello è espressamente consentita dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, anche quando tali documenti fossero già esistenti al momento del giudizio di primo grado. Ne consegue che la documentazione prodotta dalla concessionaria non poteva essere considerata inutilizzabile per il solo fatto di essere stata depositata tardivamente nel corso del primo grado.

Parimenti errata è stata ritenuta l'affermazione secondo cui le fotografie tratte da internet non avrebbero avuto alcuna efficacia probatoria. La Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui le riproduzioni fotografiche, comprese quelle ottenute tramite servizi quali Google Earth o Google Street View, costituiscono elementi di prova pienamente valutabili dal giudice. La loro efficacia può essere esclusa soltanto a seguito di uno specifico e circostanziato disconoscimento della conformità tra l'immagine prodotta e la realtà rappresentata. In assenza di una contestazione puntuale, tali documenti non possono essere automaticamente privati di valore probatorio.

[Corte di Cassazione, ordinanza n. 15487/2026](#)

ICI/IMU, le aree pubbliche versano l'imposta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13662/2026, ha stabilito che in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'inserimento di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico non ne esclude affatto l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 d.lgs. n. 504/1992, incidendo, invece, solo sulla determinazione del valore venale dell'immobile, da valutarsi in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie.

La controversia trae origine dall'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010 notificato ad una società, con cui il Comune aveva determinato una maggiore ICI dovuta per un'area edificabile, irrogando altresì sanzioni per omessa dichiarazione.

La Società impugnava l'atto ed in appello i giudici avevano rideterminato la superficie imponibile, escludendo porzioni ritenute erroneamente accatastate o appartenenti a terzi, sottratto dalla base imponibile le aree destinate a viabilità, parcheggi e verde pubblico da cedere al Comune, riconosciuto la deducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente nel 2014 per rendere edificabile l'area ed escluso l'obbligo dichiarativo ICI per il 2010, rilevando che il Comune era a conoscenza della situazione già dal 2006.

Il Comune, quindi, proponeva ricorso per Cassazione adducendo quattro motivi e deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali.

Con il primo motivo, l'Ente evidenziava che erroneamente i giudici di appello avevano escluso dalla base imponibile delle aree infrastrutturali. Per la Corte, la censura è fondata.

I Giudici ribadiscono il principio per cui la destinazione urbanistica a servizi pubblici o di interesse pubblico non elimina la natura edificabile dell'area ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 504/1992. Tali vincoli incidono esclusivamente sulla determinazione del valore venale, non sul presupposto impositivo.

La CTR, sottraendo integralmente tali superfici dalla tassazione, si è discostata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, anche richiamata in precedenti controversie tra le medesime parti. Con il secondo motivo, il Comune lamenta il riconoscimento della deduzione dei costi sostenuti nel 2014. Per la Cassazione, la doglianza è infondata in quanto la CTR non ha invertito l'onere probatorio, ma ha ritenuto provata l'esistenza di costi effettivamente sostenuti dalla contribuente per rendere edificabile l'area, reputandoli rilevanti ai fini della stima del valore venale e quindi non risultano violati né l'art. 59 d.lgs. 446/1997, né l'art. 2697 c.c.

Anche il terzo motivo per la Suprema Corte è infondato, il Comune lamentava che i costi di trasformazione fossero già ricompresi nel valore unitario fissato dalla delibera comunale mentre la Corte osserva che il ricorrente non ha illustrato come sia stato determinato il valore al mq applicato, la censura è formulata in termini astratti, senza indicazioni concrete sui criteri adottati e non è possibile verificare se i costi fossero stati già considerati. Pertanto, a giudizio della Corte, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

La Corte, infine, conferma quanto già stabilito in secondo grado ovvero l'insussistenza dell'obbligo dichiarativo.

Viene richiamato il quadro normativo successivo alla soppressione generalizzata dell'obbligo di dichiarazione ICI (art. 37, comma 53, d.l. 223/2006), dal quale emerge che:

- la dichiarazione è richiesta solo quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta derivano da atti non gestibili tramite le procedure telematiche del modello unico informatico;
- non è necessaria quando la variazione riguarda solo il valore venale, come nel caso di nuova stima comunale;
- non è necessaria neppure quando la variazione deriva da una trasformazione urbanistica disposta dall'ente impositore.

La CTR ha quindi correttamente escluso la sanzione per omessa dichiarazione.

L'obbligo dichiarativo ai fini ICI non sussiste quando la variazione della base imponibile dipende da una nuova stima del valore dell'area effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997, né quando la variazione deriva da una trasformazione urbanistica adottata dall'ente impositore.

[Corte di Cassazione, sentenza n. 13662/2026](#)

I terreni edificabili inutilizzabili non versano l'IMU

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 168/2026 ha stabilito che, nell'ipotesi in cui un terreno non sia edificabile per accertato impedimento giuridico e materiale, l'IMU e la TASI (al tempo della contestazione ancora vigente) non sono dovute.

La controversia trae origine dall'appello proposto da un Comune avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso presentato da una S.r.l. in liquidazione contro alcuni avvisi di accertamento IMU e TASI relativi agli anni d'imposta dal 2016 al 2020.

La società era comproprietaria di un'area edificabile e, dopo l'acquisto del terreno, nel corso degli scavi necessari alla realizzazione delle opere di fondazione, veniva accertata la presenza di un rilevante fenomeno di contaminazione ambientale, costituito da materiali inquinanti interrati non dichiarati al momento del trasferimento dell'area. Tale circostanza determinava l'interruzione dei lavori, il sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria e l'avvio di un lungo procedimento di bonifica ambientale.

A partire dal 2012 il Comune dispose l'esecuzione d'ufficio degli interventi di risanamento del sito, successivamente avviati nel 2015 e protrattisi negli anni seguenti. Ulteriori attività di caratterizzazione e messa in sicurezza ambientale vennero effettuate anche dopo il completamento della prima fase di bonifica. In particolare, una relazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 2018 evidenziò come l'area non fosse idonea all'utilizzo edificatorio previsto dagli strumenti urbanistici, suggerendo la modifica della relativa destinazione d'uso.

Nonostante il protrarsi delle operazioni di bonifica e la persistente iscrizione del terreno nell'Anagrafe regionale dei siti da bonificare, il Comune notificava alla società una serie di avvisi di accertamento per IMU e TASI, contestando il parziale o totale omesso versamento dei tributi relativi alle annualità comprese tra il 2016 e il 2020. La base imponibile veniva determinata assumendo come riferimento il valore attribuito all'area in un atto notarile del 2008, ridotto del

30% in conformità a quanto stabilito da una precedente decisione della giustizia tributaria relativa a un'annualità antecedente.

Il Comune sosteneva che il terreno conservava comunque la propria natura edificabile e che la temporanea impossibilità di edificazione non fosse sufficiente a escludere l'assoggettamento a imposta. A suo avviso, eventuali limitazioni derivanti dalla bonifica avrebbero potuto incidere esclusivamente sulla determinazione del valore venale del bene, ma non sul presupposto impositivo.

La società contribuente eccepiva, invece, che l'area era stata sottratta per anni alla propria disponibilità materiale e giuridica a causa delle attività di bonifica disposte dallo stesso ente impositore e che tale situazione aveva impedito qualsiasi sfruttamento economico del bene, facendo venir meno ogni effettiva capacità contributiva.

In via preliminare, il Collegio ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Pur rilevando una formulazione non particolarmente approfondita delle censure, la Corte ha ritenuto che il Comune avesse comunque contestato gli elementi essenziali della decisione di primo grado, risultando pertanto soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 546/1992.

Nel merito, la Corte ha preliminarmente osservato che non era in discussione la qualificazione urbanistica dell'area. Il terreno risultava infatti inserito negli strumenti urbanistici comunali come area edificabile, era interessato da un piano particolareggiato ed era assistito da una convenzione urbanistica tuttora vigente, prorogata per effetto delle disposizioni legislative succedutesi nel tempo.

Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente per affermare la legittimità della pretesa tributaria.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la base imponibile delle aree edificabili deve essere determinata tenendo conto non soltanto della destinazione urbanistica del terreno, ma anche della concreta ed effettiva possibilità di utilizzarlo a fini edificatori. Pur essendo vero che i vincoli temporanei non incidono sulla qualificazione giuridica dell'area, essi assumono rilievo determinante nella valutazione del suo valore reale e della sua effettiva capacità di produrre utilità economica.

Nel caso di specie, la situazione accertata risultava particolarmente significativa. A partire dal 2015 il terreno era stato continuativamente occupato per l'esecuzione degli interventi di bonifica; l'Istituto Superiore di Sanità aveva attestato l'inidoneità dell'area alla destinazione edificatoria; il sito risultava ancora inserito nell'elenco regionale delle aree da bonificare e non era possibile prevedere con certezza la conclusione delle attività necessarie al recupero ambientale.

Secondo la Corte, tali circostanze non configuravano una semplice limitazione temporanea dell'edificabilità, bensì una sostanziale e prolungata privazione della disponibilità del bene, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello giuridico.

A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato il principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione, evidenziando come l'imposizione tributaria debba necessariamente fondarsi sull'esistenza di una ricchezza effettiva e concretamente disponibile.

Particolare rilievo è stato attribuito alla sentenza n. 60 del 2024 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della disciplina IMU nella parte in cui assoggettava a imposizione immobili occupati abusivamente e sottratti alla disponibilità del proprietario. La Consulta ha affermato che, in assenza di un'effettiva possibilità di godimento del bene, viene meno il presupposto stesso della capacità contributiva.

La Corte ha inoltre richiamato la successiva giurisprudenza della Cassazione, che ha riconosciuto come la titolarità formale del diritto di proprietà non sia sufficiente a giustificare l'imposizione quando il bene sia sottratto alla disponibilità del proprietario per cause a lui non imputabili.

Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche alla fattispecie in esame. Sebbene la perdita della disponibilità del terreno non derivasse da un'occupazione abusiva, ma dagli interventi di bonifica disposti dall'amministrazione comunale, il risultato sostanziale era identico: la contribuente risultava privata della possibilità di utilizzare economicamente il bene e di esercitare le prerogative connesse al diritto di proprietà.

Secondo il Collegio sarebbe pertanto irragionevole consentire al Comune, da un lato, di sottrarre il terreno alla disponibilità della proprietaria per l'esecuzione delle opere di risanamento e, dall'altro, di pretendere il pagamento di imposte fondate sul presupposto di una piena utilizzabilità edificatoria dell'area.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto insussistente, per le annualità oggetto di accertamento, il presupposto sostanziale dell'imposizione ai fini IMU e TASI. Ne è conseguita la conferma dell'annullamento degli avvisi impugnati.

È stata inoltre respinta la doglianza del Comune secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi a rideterminare l'imposta dovuta anziché annullare integralmente gli atti. Il Collegio ha osservato che, una volta esclusa l'esistenza stessa della capacità contributiva e del presupposto impositivo, non residuava alcuna base per una rideterminazione del tributo.

L'appello è stato pertanto rigettato, con assorbimento delle ulteriori questioni concernenti il valore venale dell'area, i criteri estimativi adottati e le sanzioni irrogate.

[Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche, sentenza n. 168/2026](#)

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Rottamazione per i tributi locali

In occasione della conversione del DL 38/26 viene introdotta una specifica rottamazione finalizzata ai debiti impagati dei tributi locali (più in generale, ai carichi delle amministrazioni territoriali); in questo modo viene ampliata la (ridotta) definizione che era prevista nella Legge di bilancio per il 2026 (L. 199/25).

Sul tema consta una nota di lettura pubblicata dall'IFEL il 18 maggio 2026.

L'art. 10-quinquies del DL 38/26 (introdotto in sede di conversione dalla L. 88 del 22 maggio 2026) prevede che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della L. 199/25, si applicano a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.

Innescando questa previsione sono applicabili le previsioni di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della L. 199/25, nella parte non derogata espressamente dal DL 38/26.

La scelta deve essere approvata dagli enti locali con propria delibera consiliare, avente natura regolamentare, considerato che con essa l'ente dispone delle proprie entrate in termini di azzeramento delle sanzioni e degli interessi, sebbene attraverso un rinvio alla disciplina statale attuato mediante la decisione di voler aderire alla rottamazione quinquies.

Ne consegue, osserva l'IFEL, che la delibera dovrà essere corredata dal parere dell'organo di revisione.

Non è previsto alcun adempimento per l'ente che non intenda aderire alla rottamazione, fatta salva, ovviamente, la facoltà di adozione di un atto deliberativo che motivi le ragioni della mancata adesione.

L'art. 10-quinquies c. 2 del DL 38/26 prevede che:

“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”.

La decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l’ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria; è quindi preclusa agli enti la possibilità, ad esempio, di scegliere quale entrate o quali annualità definire.

Carichi definibili: tutte le entrate comunali affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione, sia tributarie (IMU, Tari, Canone unico patrimoniale) che patrimoniali (sanzioni al codice della strada, rette scolastiche, altre tariffe). Anche il TEFA, tributo provinciale collegato alla TARI, può risultare oggetto di definizione non in via autonoma, ma in quanto incluso negli atti comunali di accertamento affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione e avviati alla rottamazione.

Carichi non definibili: i crediti in essere con riferimento all’addizionale IRPEF.

Sono definibili anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione per mancato pagamento da parte del debitore.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Sono stralciati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, oltre all’aggio spettante all’Agente della Riscossione.

La procedura

A decorrere dal 15 settembre 2026, Agenzia delle Entrate Riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 il debitore con modalità telematiche presenta istanza di adesione (secondo le indicazioni che saranno rese pubbliche entro il 15 settembre 2026).

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato:

- in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 ovvero
- nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1.2.2027.

Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 31 dicembre 2026, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato, mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione, ovvero mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale ovvero ancora presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Nel calcolo di quanto dovuto si terrà conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto con la definizione, per beneficiare degli effetti della definizione stessa deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando la richiesta di definizione agevolata.

Si decade dalla definizione agevolata per mancato o insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento ovvero, nel caso di opzione per il piano rateale, di due rate, anche non consecutive. E' inoltre prevista decadenza in caso di mancato o insufficiente versamento dell'ultima rata.

In questi casi la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto

dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*



Aiuti di Stato, non tutti i comuni hanno adempiuto all'obbligo di registrazione

Le verifiche sul rispetto dei limiti previsti dal Temporary Framework per gli aiuti di Stato concessi durante l'emergenza Covid potrebbero non essere del tutto attendibili. Il motivo è semplice: non tutti i Comuni hanno ancora registrato nei database nazionali le esenzioni Imu riconosciute alle imprese maggiormente colpite dalle restrizioni pandemiche.

Si tratta di un problema tutt'altro che marginale. Consultando i registri ufficiali degli aiuti di Stato, infatti, emerge che alcune agevolazioni Imu effettivamente utilizzate dalle imprese non risultano presenti. Una situazione che rischia di compromettere sia l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria sia la posizione delle aziende beneficiarie.

I Comuni avrebbero dovuto completare la registrazione delle esenzioni nei registri nazionali degli aiuti di Stato (Rna), nel Sian per il settore agricolo e nel Sipa per pesca e acquacoltura entro il 30 novembre 2025. Questa scadenza è stata raggiunta dopo una lunga serie di proroghe culminate con il decreto Milleproroghe 2025.

L'adempimento non ha un valore puramente burocratico. La normativa stabilisce infatti che gli aiuti concessi nell'ambito del Temporary Framework debbano essere registrati obbligatoriamente e, in caso contrario, la fruizione dell'agevolazione potrebbe essere considerata irregolare.

Da un lato, l'Agenzia delle Entrate potrebbe non essere in grado di verificare correttamente il rispetto dei massimali previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. Se un'esenzione Imu non compare nei registri, il sistema potrebbe considerare rispettati i limiti anche quando, in

realtà, sono stati superati. Dall'altro lato, le imprese potrebbero trovarsi esposte al rischio di recupero delle agevolazioni ricevute. In altre parole, un'irregolarità imputabile al Comune potrebbe tradursi in conseguenze economiche per il beneficiario dell'aiuto.

Alla base del problema vi è una criticità tecnica: i documenti utilizzati negli anni della pandemia non raccoglievano tutte le informazioni necessarie per alimentare correttamente i registri nazionali. Per l'anno d'imposta 2020, ad esempio, i modelli di dichiarazione Imu allora in vigore non prevedevano alcuna sezione dedicata alle esenzioni Covid. Nei modelli successivi era possibile segnalare l'applicazione dell'agevolazione, ma mancavano informazioni fondamentali come il settore economico di appartenenza dell'impresa o il relativo codice Ateco.

Anche altri elementi utili all'identificazione corretta dell'aiuto, come la forma giuridica dell'azienda, la sua dimensione o la norma specifica che disciplinava l'esenzione, non potevano essere indicati in modo completo. Le stesse autodichiarazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate non hanno risolto il problema. Per le esenzioni Imu, infatti, non erano richiesti alcuni dati indispensabili per individuare il registro competente e, nella maggior parte dei casi, non era nemmeno necessario indicare l'importo dell'agevolazione fruita.

La questione è ben nota al legislatore, che è intervenuto con il decreto Milleproroghe 2025. Tuttavia, la soluzione adottata ha sollevato più di una perplessità. La norma ha infatti esteso le tutele a favore dei Comuni, escludendone la responsabilità patrimoniale nel caso in cui le imprese siano chiamate a restituire gli aiuti a causa di errori o omissioni nella registrazione.

Di conseguenza, il peso delle eventuali conseguenze potrebbe ricadere quasi interamente sulle aziende, pur in presenza di inadempimenti non direttamente imputabili a esse.

La mancata registrazione di alcune esenzioni Imu evidenzia come la gestione degli aiuti Covid continui a produrre effetti anche a distanza di anni dalla fine dell'emergenza sanitaria. Per molte imprese la corretta registrazione delle agevolazioni non rappresenta soltanto una formalità amministrativa, ma un elemento essenziale per evitare contestazioni future e garantire la piena legittimità dei benefici ricevuti.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.